

ALLEGATO A

Modalità di presentazione della ricognizione dei danni subiti e della richiesta di contributo per i veicoli di proprietà privata danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023

art. 1 finalità e risorse	2
art. 2 soggetti beneficiari	2
art. 3 tipologie di interventi e spese ammissibili	2
art. 4 presentazione della ricognizione dei danni e delle domande di contributo.....	3
art. 5 attività istruttoria e determinazione della spesa ritenuta ammissibile.....	3
art. 6 responsabile del trattamento dei dati	4

art. 1 finalità e risorse

1. Il presente documento disciplina, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n° 1450 del 15 settembre 2023, **le modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per i veicoli di proprietà privata danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023.**
2. Condizione necessaria per l'accesso ai contributi è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici occorsi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023.

art. 2 soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi le persone fisiche proprietarie o comproprietarie di veicoli danneggiati in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 e che, al momento dell'evento, erano residenti in Regione Friuli Venezia Giulia e che si trovavano con il proprio veicolo in uno dei comuni individuati dal Decreto 736 del 22/08/2023 a firma dell'Assessore delegato alla protezione Civile.
2. In caso di comproprietà del veicolo, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari, in nome e per conto degli altri
3. È possibile presentare più domande di contributo. Ciascuna deve riguardare un singolo veicolo danneggiato.
4. Non è possibile presentare più domande per lo stesso veicolo. In caso di più domande presentate per lo stesso veicolo sarà ritenuta valida l'ultima presentata in ordine cronologico.
5. La domanda è da intendersi come ricognizione dei danni subiti e richiesta di contributo.
6. La concessione di contributi è subordinata allo stanziamento delle relative risorse.

art. 3 tipologie di interventi e spese ammissibili

1. Gli interventi oggetto di contribuzione sono destinati al ripristino dei danni ai veicoli danneggiati
2. Si ritengono ammissibili gli interventi realizzati sui veicoli, rivolti al ripristino di:
 - a) Cristalli;
 - b) Fanali;
 - c) Carrozzeria;
 - d) Specchietti retrovisori;
 - e) Altro.
3. I danni al veicolo possono aver pregiudicato, oppure no, la sua integrità funzionale.
4. Per "integrità funzionale" del veicolo si intende che siano garantiti gli standard funzionali minimi di circolazione ovvero l'idoneità del veicolo nel rispetto delle norme.
5. Per VEICOLI si intendono:

AUTOVEICOLI:

 - a. le "autovetture", ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. a) CDS: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

MOTOVEICOLI:

 - b. "ciclomotori", ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. a) e b) CdS: veicoli a motore a due o tre ruote aventi motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica, e capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h.
 - c. "motoveicoli", ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) CdS: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente.
6. Le spese ammissibili a contributo sono comprensive di IVA.

7. L'importo massimo ammissibile per l'attività di supporto all'inserimento delle istanze da parte dei professionisti è di euro 25,00 definito in base al tariffario a vacanza (media cessata tariffa ingegneri/geometri) sulla base del tempo stimato per l'inserimento di un'istanza.

art. 4 presentazione della ricognizione dei danni e delle domande di contributo

1. Il modulo di ricognizione danni e domanda di contributo (di seguito, domanda) deve essere presentato entro i termini stabiliti dal decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile pubblicato sulla pagina internet dedicata.
2. I soggetti beneficiari di cui all'art. 2 presentano domanda esclusivamente "on line" a pena di inammissibilità attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (di seguito IOL) con un Login FVG di tipo Avanzato (smart card o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale dei Servizi e PIN, per esempio la Carta Regionale dei Servizi dopo la sua attivazione) oppure SPID di livello 2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si ricorda che lo SPID si acquisisce presso uno dei fornitori autorizzati (seguendo le istruzioni riportate alla pagina internet <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>).
3. È richiesta la compilazione di tutti i campi obbligatori indicati in domanda, la cui assenza viene automaticamente segnalata dal sistema informatico.
4. Le domande per cui non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della mail di conferma, non vengono esaminate.
5. Non saranno accettate né esaminate domande pervenute con modalità o formati differenti da quanto previsto nel presente allegato.
6. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.
7. Alla domanda non deve essere allegata alcuna documentazione giustificativa, che dovrà essere conservata, per i controlli disposti dall'Amministrazione regionale.

art. 5 attività istruttoria e determinazione della spesa ritenuta ammissibile

1. La Direzione competente, individuata con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, che riceve la domanda, è delegata all'istruttoria delle domande e alla valutazione della spesa ammissibile. La Direzione procede al controllo di incongruenze dei dati inseriti in domanda eventualmente integrati ai sensi del comma 2.
2. La Regione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni qualora si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta; la mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta la decadenza dal diritto al contributo.
3. La Direzione competente conclude l'istruttoria riguardante il controllo di cui al comma 1 entro i termini stabiliti con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, adottando il provvedimento di approvazione delle domande ammissibili contenente la lista dei beneficiari unitamente all'importo del fabbisogno di spesa ritenuta ammissibile, determinato per ciascuna istanza di contributo.
4. La definizione dei danni oggetto di ristoro, la dotazione finanziaria e l'intensità di aiuto, nonché le modalità di concessione ed erogazione dei contributi saranno definiti con successivo provvedimento sulla base delle istanze pervenute, delle risorse regionali disponibili e della spesa ammissibile.
5. A seguito del provvedimento di cui al comma 4 la Direzione competente adotterà i decreti di concessione a favore dei beneficiari e la Protezione Civile della Regione provvederà all'adozione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento agli aventi diritto, anche attraverso soggetti terzi, nell'ambito del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della L.R. 64/1986.

6. I requisiti attestati, nel modulo di domanda, con dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono oggetto dei controlli previsti a norma di legge.

art. 6 responsabile del trattamento dei dati

1. Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato con D. Lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina internet dedicata.